



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilasedici, addì **8 novembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 00768805 del 3 novembre 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof. ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Enrico Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.05), prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, i Rappresentanti del personale: Carlo D'Addio, Tiziana Germani (entra alle ore 16.07), Pietro Maioli, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi (entra alle ore 16.17), Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi, Matteo Catananti (entra alle ore 16.52).

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, Prof. Massimo Volpe, prof. Sebastiano Filetti, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, i Prorettori: Antonello Folco Biagini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Bruno Botta.

Assenti giustificati: Prof. Augusto Desideri.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



- 8 NOV. 2016

PROTOCOLLO D'INTESA TRA SAPIENZA ED IL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI)

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Per il tramite del Delegato ai rapporti con gli Enti Locali, Prof. Serafini, è pervenuto il testo di un Protocollo di Intesa da sottoscrivere con il Fondo per l'ambiente Italiano (FAI).

Il Protocollo in argomento prevede che le Parti cooperino al fine di:

- promuovere e realizzare iniziative congiunte volte a diffondere una cultura orientata alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico – artistico, del paesaggio e dell'ambiente oltre che formare profili professionali specializzati nella gestione e conservazione dei beni culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività di ricerca di comune interesse negli ambiti sopra indicati, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Università e del FAI;

- formare risorse di elevata qualificazione tra gli operatori del settore attraverso la realizzazione di attività formative di diverso tipo, di volta in volta individuate e concordate quali ad esempio l'organizzazione di conferenze e seminari;

- attivare stage e tirocini per corsisti immatricolati ai suddetti corsi di laurea presso la sede della Delegazione FAI Roma, piazza dell'Enciclopedia Italiana 50 Roma, in ottemperanza alla vigente normativa in materia;

- promuovere la cultura scientifica di ricerca, di analisi e di didattica proprie del mondo universitario ai fini della conoscenza storica, della valorizzazione e della promozione dei beni culturali locali;

- diffondere reciprocamente le iniziative congiunte attraverso i propri canali istituzionali.

Per il perseguimento delle suddette finalità le Parti daranno vita, in sinergia, a dei progetti e laboratori creativi destinati al libero svolgimento di tematiche ed attività sulla base di input di ricerca concordati.

Le Parti, inoltre, provvederanno a formalizzare le attività oggetto dell'accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi nei quali dovranno essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le parti;
- il personale coinvolto;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 ASUR Ufficio Progetti e Fund Raising
 Il Coordinatore Centri Interuniversitari
 Maurizio Bartolotta

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Supporto alla Ricerca
 Il Direttore
 Prof. ssa Sabina Luocchini

11.2



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.


All'art. 5 dell'atto è previsto che la Sapienza indichi quale referente e responsabile dell'accordo il Rettore o suo delegato e che, parimenti, il FAI individui il proprio referente e responsabile nel Direttore Generale o suo delegato.

Inoltre, nel medesimo articolo, viene istituito, ai fini dell'attuazione del Protocollo, un apposito Comitato di Gestione composto, oltre dai suddetti delegati, da due rappresentanti di Sapienza e due del FAI designati dai rispettivi rappresentanti legali.



L'accordo, che non prevede oneri economici, avrà durata pari a tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, per un pari periodo, previo accordo scritto tra le Parti.

Allegato parte integrante: bozza Protocollo di Intesa.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 CASUR - Ufficio Raising
 Capo del Dipartimento
 Massimo Martini



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Dipartimento alla Ricerca
 Direzione Generale



Senato
Accademico

Seduta del

- 8 NOV. 2016

DELIBERAZIONE N. 279/16

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'ASURTT;
- ESAMINATO** il Protocollo d'Intesa tra Sapienza Università di Roma ed il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI);
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri economici derivanti dall'accordo in narrativa;

Presenti e votanti 32: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Biagioni, Torrasi, Fucile, Cerutti, Zicari, Catucci, Piras, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Ciancaglini, Benvenuto, Mataloni, Cirillo, De Vito, De Toma, Letizia, Biffoni, Del Prato, D'Angelo, Rota, D'Addio, Germani, Maioli, Ferri, Marotta, Folchi, Cofone, Bianchi, Mosca, Pergolizzi, Catananti

DELIBERA

di approvare, per la parte di competenza, la stipula del Protocollo d'Intesa tra Sapienza Università di Roma ed il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI).

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Renato Masiani

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
E
FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (di seguito denominata "Università") con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587 e P. IVA 02133771002, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956.

E

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano (di seguito denominata "FAI") con sede in Milano, via Carlo Foldi n.2, codice fiscale 80102030154 e P.IVA 04358650150, rappresentata dal Direttore Generale, in qualità di rappresentante legale, dott. Angelo Maramai nato a Montepulciano (SI) il 06/03/1961

PREMESSO CHE

L'Università

- È centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche acquisite, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati operanti, a diverso titolo, su programmi e progetti finanziati dallo Stato e/o da altri organismi pubblici, internazionali e/o privati;
- Detiene competenze tecnico-scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
- D'intesa con Enti, Istituzioni e imprese nazionali e internazionali, partecipa a programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- Ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, la diffusione e il trasferimento, la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

- Ha nel II Municipio la gran parte delle strutture legate allo sviluppo della didattica e di quelle necessarie al suo funzionamento;
- Tali strutture hanno una notevole incidenza sulla vita della parte di città costituita dal II Municipio non solamente per il funzionamento delle strutture stesse ma anche per le attività indotte dalla docenza, dal personale dipendente e soprattutto dagli studenti;
- Che tale indotto è motivo di grandi opportunità culturali ed economiche per i residenti e per le attività produttive del municipio ma anche, nello stesso tempo, di rilevanti disagi.

II FAI

- Il FAI è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.R. n. 941 del 3.12.1975, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. 86, che riceve per donazione, eredità o per concessione beni di valore storico, artistico e naturalistico, li restaura e li apre al pubblico, consentendone la fruizione. Scopo e finalità del FAI sono tra l'altro l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano;
- La missione del FAI, alla luce di tale specificità, consiste nel:
 1. curare in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future;
 2. promuovere l'educazione, l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
 3. vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione;
- L'attività del FAI è pertanto improntata ai seguenti obiettivi:
 1. offrire al pubblico luoghi speciali che sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui stanno;
 2. curare con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi, le persone e le famiglie;
 3. affiancare alla gestione dei beni grandi attività nazionali di educazione (Giornate FAI di Primavera), e di vigilanza (I Luoghi del Cuore) incentrate anch'esse su luoghi speciali, nella cui ideazione e organizzazione spicca il ruolo di Delegati e Volontari;
 4. partecipare al dibattito nazionale sui grandi temi dell'Ambiente, del Paesaggio e del Patrimonio Culturale collaborando con le forze più attive della società civile e con le Istituzioni;
- Il FAI opera a livello territoriale attraverso le Presidenze Regionali e le Delegazioni FAI, aventi il compito di realizzare le finalità della Fondazione nel proprio territorio di competenza;

- Secondo quanto previsto dallo Statuto del FAI, art. 3, la Fondazione, tra l'altro, promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali e di organizzare seminari e incontri;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 (Finalità dell'accordo)

- Le Parti convengono di collaborare per la promozione e realizzazione di iniziative congiunte volte a diffondere una cultura orientata alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico – artistico, del paesaggio e dell'ambiente oltre che formare profili professionali specializzati nella gestione e conservazione dei beni culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - svolgere attività di ricerca di comune interesse negli ambiti sopra indicati, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Università e del FAI;
 - formare risorse di elevata qualificazione tra gli operatori del settore attraverso la realizzazione di attività formative di diverso tipo, di volta in volta individuate e concordate quali ad esempio l'organizzazione di conferenze e seminari;
 - attivare stage e tirocini per corsisti immatricolati ai suddetti corsi di laurea presso la sede della Delegazione FAI Roma, piazza dell'Enciclopedia Italiana 50 Roma, in ottemperanza alla vigente normativa in materia;
 - promuovere la cultura scientifica di ricerca, di analisi e di didattica proprie del mondo universitario ai fini della conoscenza storica, della valorizzazione e della promozione dei beni culturali locali;
 - diffondere reciprocamente le iniziative congiunte attraverso i propri canali istituzionali.

Art. 3 (Oggetto)

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 le parti intendono dare vita, in sinergia, a dei progetti e laboratori creativi destinati al libero svolgimento di tematiche ed attività sulla base di input di ricerca concordati.

Art. 4 (Atti Esecutivi)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte;
- Le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- L'ammontare di eventuali costi nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le parti;
- Il personale coinvolto;
- L'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- Il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse;
- Le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- I responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle parti.

Art. 5 (Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato, avente uguali poteri

Il FAI indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore Generale o un suo delegato, avente uguali poteri.

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

per il FAI,

Via Carlo Foldi, 2 – 20135 Milano

All'attenzione della dott. Angelo Maramai

per l'Università,

Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma

All'attenzione del Rettore Prof. Eugenio Gaudio

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi al fine di individuare le tematiche generali di collaborazione, di ricerca e progettazione con i rispettivi settori umanistico-sociali, scientifici, tecnologici e di competenza, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente anche sotto l'aspetto della comunicazione e della logistica (utilizzo di spazi disponibili, aule teatri, etc) stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura, ed i risultati delle attività conseguiti.

Oltre ai delegati di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fanno parte del Comitato di Gestione 2 rappresentanti dell'Università e 2 rappresentanti del FAI designati dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel corso della durata del presente protocollo, ciascuna parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 6 (Obblighi)

I dipendenti di una delle parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 (Risultati delle ricerche)

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra parte.

Qualora l'Università e il FAI intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 8
(Tutela immagine e loghi)

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e il FAI possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della parte interessata.

Art. 9
(Obblighi assicurativi)

Ciascuna parte nell'attuazione del presente protocollo è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte. In quest'ultimo caso la parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno. A tal fine le parti si impegnano a presentare copia della polizza a copertura della R.C.T.

Art. 10
(Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lsg. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11
(Durata, recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività.

Ciascuna delle parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra parte non inferiore ai tre mesi. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 12
(Controversie)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,.....

Per l'Università La Sapienza

il Rettore

(Eugenio Gaudio)

Per il FAI – Fondo Ambiente Italiano

il Direttore Generale

(dott. Angelo Maramai)
